



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di Messina

N. 29 Registro

del 30/06/2026

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Generale delle entrate del Comune di Capri Leone.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **20,00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere					
	Presente	Assente		Presente	Assente
LIONETTO CATERINA	X		CAPUTO GIORGIO		X
FRANCHINA GIUSEPPE	X		MUSARRA GIUSEPPE	X	
LIPRINO SALVATORE		X	MUNASTRA STEFANIA	X	
MANCUSO CALOGERO	X		SAPONE MARIKA		X
LAZZARO ANTONELLA	X				
CARCIONE VINCENZO IVAN	X				
MESSINA PATRIZIA		X			
LAZZARA SALVATORE	X				
Assegnati: n. 12		In carica: n. 12		Presenti n. 08	
				Assenti: n. 04	

Assume la Presidenza la Sig.ra **Lionetto Caterina** nella sua qualità di **Presidente**

Sono Presenti: il Vice Sindaco

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Maria Gabriella Crimi.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **parere Favorevole;**

La seduta è pubblica

Il Presidente, procede alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

Il Responsabile dell'Area Tributi espone il contenuto della proposta, interviene il Consigliere Musarra il quale chiede se si procederà alla rottamazione quinquennale

Si conferma la volontà dell'amministrazione di aderire entro il 31 luglio c.a.

Preso atto che nessun chiede di intervenire il Presidente dispone che si proceda alla votazione.

Presenti: n. 08

Favorevoli: n. 08

Contrari: n. 0

Assenti: n. 4 (Liprino, Messina, Caputo e Sapone)

DELIBERA

-Di approvare la proposta di cui all'oggetto che qui si intende integralmente richiamata e trascritta per farne parte integrante formale e sostanziale.

Successivamente il Presidente dispone che si proceda a votare l'immediata eseguibilità:

Presenti: n. 08

Favorevoli: n. 08

Contrari: n. 0

Assenti: n. 4 (Liprino, Messina, Caputo e Sapone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/91

Alle ore 20:20, il Presidente dichiara chiusa la seduta



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

Proposta di CONSIGLIO COMUNALE

Presentata su proposta del Sindaco.

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL
COMUNE DI CAPRI LEONE**

PREMESSO CHE :

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTI:

- il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*".
- il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
- il D.lgs. 30/12/2023 n. 220 che ha abrogato l'istituto della mediazione e del reclamo;
- il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apportato significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.
- il D.lgs. 14/06/2024 n. 87 che ha apportate delle modifiche in tema di riscossione dei tributi

ed in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

CONSIDERATO che il Comune di Capri Leone si è dotato:

- di un regolamento generale delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2022, che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.
- di un regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (art.17 bis della L.26/05/2023, n.56, di conversione del Decreto Legge 3010312023, n.34) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2023, che necessita di essere soppresso.

PRESO ATTO dell'Articolo 12 della Legge n. 1/2026 della Regione Sicilia (Legge di Stabilità regionale), il quale finanzia i Comuni che introducono misure premiali per i contribuenti virtuosi, incentivando l'adempimento spontaneo dei tributi e l'uso di pagamenti digitali;

CONSIDERATO che la citata norma regionale sostiene attivamente le amministrazioni locali nell'adozione di disposizioni regolamentari volte a offrire agevolazioni e premialità per i contribuenti che utilizzano il domicilio digitale e che garantiscono efficienza nei flussi di riscossione dell'Ente;

CHE in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Regionale Siciliana n. 1/2026 e al fine di accedere ai relativi finanziamenti regionali, il Comune di Capri Leone adotta specifiche misure premiali volte a incentivare l'adempimento spontaneo e la digitalizzazione dei rapporti con i contribuenti. Per tali finalità, sono introdotte agevolazioni, riduzioni o modalità di rateizzazione di favore per i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che adottino i seguenti comportamenti virtuosi:

- a) Utilizzo del **domicilio digitale** (PEC iscritta nei pubblici elenchi o eletta per i rapporti con l'Ente) per la ricezione degli atti e degli avvisi di pagamento;
- b) Utilizzo di **sistemi di pagamento elettronici e digitali** (es. attivazione dell'addebito diretto in conto corrente bancario/postale - SDD, piattaforma PagoPA);
- c) Assenza di violazioni e regolarità nei pagamenti dei tributi locali nei tre anni d'imposta precedenti.

CONSIDERATO che le specifiche agevolazioni, le percentuali di riduzione applicabili alle tariffe o le condizioni di miglior favore per l'accesso ai piani di dilazione ordinari sono stabilite annualmente con le singole deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei singoli tributi, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana o stanziare in bilancio;

VISTO l'art. 12, comma 1 della Legge regionale siciliana che stabilisce *“Al fine di promuovere una più efficace gestione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali da parte dei comuni siciliani, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1), da ripartirsi in favore dei comuni che, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già provveduto, ovvero provvedano entro il 30 giugno di ognuno dei predetti esercizi finanziari, a introdurre nel proprio ordinamento, anche attraverso la gestione nella forma associata di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno due delle misure previste”*;

PRESO ATTO della scadenza del 30/06 di ciascuna annualità per poter accedere al riparto così come stabilito dalla Legge di Stabilità della Regione Sicilia;

RITENUTO pertanto necessario recepire tale opportunità di finanziamento e indirizzo regionale, inserendo nel nuovo testo regolamentare apposite misure di favore per i contribuenti che favoriscono la digitalizzazione e la tempestività dei pagamenti tributari;

RITENUTO di approvare pertanto un nuovo Regolamento Generale delle Entrate come da Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali.

RAVVISATA pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione dei tributi.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

P R O P O N E

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate, come riportato nell'Allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c.4 del d.lgs. 267/2000
- 6) Dare atto che fanno parte integrante e sostanziale i seguenti allegati



Il Responsabile Area Tributi e Patrimonio

Dr. Maurizio Merlino

Il proponente

Il Sindaco

Avv. Bernardette Felice Grasso

Comune di CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di MESSINA)

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art.49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art'3, comma 1, lett. b) L. R. 213/2012 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R n. 30/00, per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole**.

Lì, 25 giugno 2026



Il Responsabile Area Tributi e Patrimonio
Dott. Maurizio Merlino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Merlino", written over the printed name.

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art'3, comma 1, lett. b) L. R. 213/2012 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R n. 30/00, per quanto concerne la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole**.

Lì, 25 giugno 2026



Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
D.ssa Giuseppina Mangano

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppina Mangano", written over the printed name.

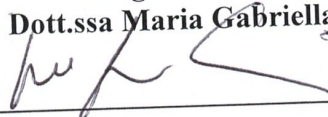
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
F.to Lionetto Caterina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Leone Lì 02/07/2026

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Gabriella Crimi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.caprileone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

☐ Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

☐ Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Lì 02/07/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

Proposta di CONSIGLIO COMUNALE

Presentata su proposta del Sindaco.

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL
COMUNE DI CAPRI LEONE**

PREMESSO CHE :

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTI:

- il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*".
- il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
- il D.lgs. 30/12/2023 n. 220 che ha abrogato l'istituto della mediazione e del reclamo;
- il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apportato significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.
- il D.lgs. 14/06/2024 n. 87 che ha apportate delle modifiche in tema di riscossione dei tributi

ed in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

CONSIDERATO che il Comune di Capri Leone si è dotato:

- di un regolamento generale delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2022, che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.
- di un regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (art.17 bis della L.26/05/2023, n.56, di conversione del Decreto Legge 3010312023, n.34) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2023, che necessita di essere soppresso.

PRESO ATTO dell'Articolo 12 della Legge n. 1/2026 della Regione Sicilia (Legge di Stabilità regionale), il quale finanzia i Comuni che introducono misure premiali per i contribuenti virtuosi, incentivando l'adempimento spontaneo dei tributi e l'uso di pagamenti digitali;

CONSIDERATO che la citata norma regionale sostiene attivamente le amministrazioni locali nell'adozione di disposizioni regolamentari volte a offrire agevolazioni e premialità per i contribuenti che utilizzano il domicilio digitale e che garantiscono efficienza nei flussi di riscossione dell'Ente;

CHE in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Regionale Siciliana n. 1/2026 e al fine di accedere ai relativi finanziamenti regionali, il Comune di Capri Leone adotta specifiche misure premiali volte a incentivare l'adempimento spontaneo e la digitalizzazione dei rapporti con i contribuenti. Per tali finalità, sono introdotte agevolazioni, riduzioni o modalità di rateizzazione di favore per i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che adottino i seguenti comportamenti virtuosi:

- a) Utilizzo del **domicilio digitale** (PEC iscritta nei pubblici elenchi o eletta per i rapporti con l'Ente) per la ricezione degli atti e degli avvisi di pagamento;
- b) Utilizzo di **sistemi di pagamento elettronici e digitali** (es. attivazione dell'addebito diretto in conto corrente bancario/postale - SDD, piattaforma PagoPA);
- c) Assenza di violazioni e regolarità nei pagamenti dei tributi locali nei tre anni d'imposta precedenti.

CONSIDERATO che le specifiche agevolazioni, le percentuali di riduzione applicabili alle tariffe o le condizioni di miglior favore per l'accesso ai piani di dilazione ordinari sono stabilite annualmente con le singole deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei singoli tributi, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana o stanziare in bilancio;

VISTO l'art. 12, comma 1 della Legge regionale siciliana che stabilisce *"Al fine di promuovere una più efficace gestione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali da parte dei comuni siciliani, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1), da ripartirsi in favore dei comuni che, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già provveduto, ovvero provvedano entro il 30 giugno di ognuno dei predetti esercizi finanziari, a introdurre nel proprio ordinamento, anche attraverso la gestione nella forma associata di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno due delle misure previste"*;

PRESO ATTO della scadenza del 30/06 di ciascuna annualità per poter accedere al riparto così come stabilito dalla Legge di Stabilità della Regione Sicilia;

RITENUTO pertanto necessario recepire tale opportunità di finanziamento e indirizzo regionale, inserendo nel nuovo testo regolamentare apposite misure di favore per i contribuenti che favoriscono la digitalizzazione e la tempestività dei pagamenti tributari;

RITENUTO di approvare pertanto un nuovo Regolamento Generale delle Entrate come da Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali.

RAVVISATA pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione dei tributi.

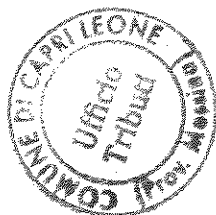
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate, come riportato nell'Allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c.4 del d.lgs. 267/2000
- 6) Dare atto che fanno parte integrante e sostanziale i seguenti allegati



Il Responsabile Area Tributi e Patrimonio
Dr. Maurizio Merlino

Il proponente
Il Sindaco
Avv. Bernardette Felice Grasso

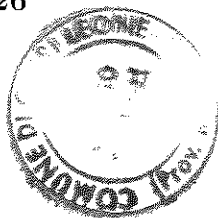
Comune di CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di MESSINA)

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art.49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art'3, comma 1, lett. b) L. R. 213/2012 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R n. 30/00, per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole**.

Lì, 25 giugno 2026



Il Responsabile Area Tributi e Patrimonio
Dott. Maurizio Merlino

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art'3, comma 1, lett. b) L. R. 213/2012 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R n. 30/00, per quanto concerne la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole**.

Lì, 25 giugno 2026



Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
D.ssa Giuseppina Mangano



COMUNE DI CAPRI LEONE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, DELLE SANZIONI, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Sommario

Titolo I - Disposizioni Generali	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Scopo del regolamento	5
Titolo II - Entrate Comunali.....	6
Articolo 3 - Tipologie di Entrate.....	6
Articolo 4 - Regolamento generale e compatibilità con altri regolamenti.....	7
Titolo III - Aliquote, Tariffe, Corrispettivi e Agevolazioni.....	8
Articolo 5 - Aliquote, tariffe e corrispettivi.....	8
Articolo 6 - Trattamenti agevolativi.....	9
Titolo IV - Gestione delle Entrate	10
Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate	10
Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate.....	11
Articolo 9 - Azioni di controllo.....	12
Articolo 10 - Attività di verifica e controllo.....	13
Articolo 11 - Poteri dell'Ente	14
Articolo 12 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi dell'Ente.....	15
Articolo 13 - Attività di accertamento	16
Articolo 13 bis - Principio del Contraddittorio.....	17
Titolo V - Sanzioni	19
Articolo 14 - Disposizioni sanzionatorie	19
Articolo 15 - Determinazione dell'entità della sanzione	20
Articolo 16 - Concorso di violazioni e continuazione	21
Articolo 17 - Sanzioni.....	22
Titolo VI - Riscossione e Rimborsi.....	24
Articolo 18 - Forme di riscossione	24
Articolo 19 - Accertamento esecutivo tributario.....	25
Articolo 20 - Accertamento esecutivo patrimoniale.....	25
Articolo 21 - Riscossione coattiva	26
Articolo 22 - Ingiunzioni di pagamento.....	27
Articolo 23 - Interessi moratori.....	27
Articolo 24 - Costi di elaborazione e spese di notifica.....	28
Articolo 25 - Liste di carico	28
Articolo 26 - Rateizzazione	29
Articolo 27 - Compensazione fra debiti e crediti.....	30
Articolo 28 - Discarico per crediti inesigibili	31
Articolo 29 - Rimborsi.....	31
Titolo VII - Contenzioso e strumenti deflattivi.....	32

Articolo 30 - Contenzioso	32
Articolo 31 - Diritto di interpello	33
Articolo 32 - Autotutela. Presupposti ed effetti.....	34
Articolo 33 - Limiti all'esercizio dell'autotutela.....	35
Articolo 34 - Accollo	36
Articolo 35 - Accertamento con adesione	36
Articolo 36 - Ambito di applicazione dell'Accertamento con Adesione	37
Articolo 37 - Avvio del procedimento dell'Accertamento con adesione	38
Articolo 38 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale	38
Articolo 39 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	39
Articolo 40 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione	39
Articolo 41 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire.....	40
Articolo 42 - Procura.....	40
Articolo 43 - Contraddittorio.....	41
Articolo 44 - Atto di accertamento con adesione.....	41
Articolo 45 - Modalità di versamento e rateizzazione.....	42
Articolo 46 - Perfezionamento dell'adesione.....	42
Articolo 47 - Effetti della definizione.....	43
Articolo 48 - Riduzione delle sanzioni	43
Titolo VIII – Misure Premiali	44
Articolo 49 - Domicilio digitale.....	44
Articolo 50 – Addebito diretto.....	44
Articolo 51 - Contribuenti virtuosi	45
Titolo IX - Norme Transitorie e finali.....	46
Articolo 52 – Trasparenza e informazione.....	46
Articolo 53 – Norme finali e di rinvio.....	46

Titolo I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina in via generale le entrate del Comune, siano esse tributarie, patrimoniali e/o extra-tributarie, regolando le attività di accertamento, il sistema sanzionatorio, la riscossione, la rateizzazione, il rimborso, le agevolazioni, il contenzioso e l'applicazione degli istituti deflattivi dello stesso.
2. Il regolamento è adottato nel rispetto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione e non disciplina la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, delle basi imponibili, e di quant'altro riservato alla normativa statale e ai regolamenti specifici delle singole entrate.
3. Il presente regolamento disciplina anche le aliquote e le tariffe delle entrate comunali, laddove esse non siano riservate alla normativa statale e/o ai regolamenti specifici delle singole entrate.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di accertamento esecutivo e riscossione delle entrate degli enti locali previste dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
5. Qualora il Comune decidesse di affidare in concessione la gestione delle entrate tributarie e/o patrimoniali, la società concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il funzionario responsabile dell'imposta, dell'Ufficio Tributi o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del presente regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 2 - Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a garantire il corretto esercizio della potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, assicurando l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il regolamento persegue l'obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione e buona fede tra amministrazione comunale e contribuente, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 1 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il regolamento disciplina le modalità operative per la gestione delle entrate comunali, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la certezza dei rapporti giuridici e l'equità fiscale, nel rispetto dei principi di proporzionalità dell'azione amministrativa e di tutela dell'affidamento del contribuente previsti dalla normativa tributaria vigente.

Titolo II - Entrate Comunali

Articolo 3 - Tipologie di Entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono entrate comunali le risorse finanziarie di competenza del Comune derivanti da disposizioni normative, regolamentari o da rapporti giuridici di natura pubblicistica o privatistica.
2. Le entrate comunali si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) **Entrate tributarie**, costituite dai tributi di competenza comunale istituiti dalla legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;
 - ✓ Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
 - ✓ Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni;
 - ✓ Canone Unico Patrimoniale, istituito dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche e integrazioni.
 - b) **Entrate patrimoniali**, costituite da canoni, corrispettivi, proventi e rendite derivanti dall'utilizzo, concessione, locazione o gestione del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune, nonché da rapporti contrattuali e concessori.
 - c) **Entrate extra-tributarie**, costituite dai proventi derivanti dalla gestione di servizi pubblici, dalle sanzioni amministrative non tributarie, dagli oneri concessori, dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi a domanda individuale e da ogni altra entrata non avente natura tributaria.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti erariali, regionali, provinciali o provenienti da altri enti pubblici o soggetti privati, salvo che specifiche disposizioni normative ne prevedano l'applicazione.

Articolo 4 - Regolamento generale e compatibilità con altri regolamenti

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina generale delle entrate comunali e si applica in coordinamento con i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie adottati dal Comune, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 42, comma 2, lettere a) ed f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate prevalgono, per le materie specificamente regolate, sulle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia tributaria stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate e con le norme del regolamento di contabilità dell'Ente, adottato ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
4. I regolamenti delle singole entrate sono approvati entro il termine stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di efficacia temporale dei regolamenti tributari previste dalla normativa statale.

Titolo III - Aliquote, Tariffe, Corrispettivi e Agevolazioni

Articolo 5 - Aliquote, tariffe e corrispettivi

1. Le aliquote dei tributi comunali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi e delle entrate patrimoniali sono determinati dagli organi competenti del Comune, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le deliberazioni relative alle aliquote e alle tariffe delle entrate comunali sono approvate entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e producono effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.
3. In caso di mancata approvazione entro il termine stabilito dalla normativa statale, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno precedente.
4. Le deliberazioni concernenti le entrate tributarie sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per i servizi a domanda individuale e per le entrate patrimoniali, le proposte tariffarie sono formulate dai responsabili dei servizi sulla base dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Ente e dei criteri di equilibrio economico-finanziario della loro gestione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale può essere disposta la sospensione e/o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate comunali in presenza di eventi eccezionali e/o straordinari che incidano in modo rilevante sulla capacità contributiva dei singoli cittadini e/o sul normale svolgimento delle attività economiche e sociali, ove ciò non sia in contrasto con la normativa statale.

Articolo 6 - Trattamenti agevolativi

1. Il Comune può prevedere riduzioni, esenzioni e agevolazioni relative alle proprie entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie nei limiti stabiliti dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto dei principi di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.
2. Le agevolazioni sono disciplinate dai regolamenti specifici delle singole entrate e/o da apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.
3. Le agevolazioni introdotte da disposizioni normative statali successive all'adozione dei regolamenti comunali si applicano automaticamente, salvo che la normativa statale consenta espressamente agli enti locali di limitarne l'applicazione mediante regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti interessati, salvo i casi in cui la legge e/o il regolamento della singola entrata ne consenta l'applicazione in sede di autoliquidazione, fermo restando il potere di controllo dell'Ente.
5. Viene introdotta la misura premiale di cui all'articolo 118-ter del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale prevede che *"gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale"*, nella misura del 10%.
6. Il Comune subordina comunque il mantenimento dell'agevolazione di cui al precedente comma 5 al regolare adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti dell'Ente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tutela dell'affidamento previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni.
7. Ai fini della Tassa sui Rifiuti, dell'agevolazione di cui al precedente comma 5 si applica limitatamente alla parte variabile, fermo restando le condizioni del precedente comma 6.

Titolo IV - Gestione delle Entrate

Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione delle proprie entrate, singolarmente per ciascuna tipologia o cumulativamente per più entrate, nel rispetto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, perseguendo obiettivi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione degli adempimenti.
2. La gestione delle entrate può essere effettuata:
 - a) in forma diretta da parte del Comune;
 - b) mediante gestione associata con altri enti locali;
 - c) in affidamento mediante convenzione ad azienda speciale e/o partecipata in house;
 - d) mediante affidamento a supporto a soggetti iscritti all'albo, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, dell'attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali e/o delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche alle medesime;
 - e) mediante affidamento in concessione a soggetti esterni, tenuto conto di quanto previsto nella superiore lettera d) e della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. L'affidamento a soggetti esterni può riguardare anche singole fasi della gestione delle entrate, quali l'accertamento e/o la riscossione coattiva, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle singole entrate comunali è attribuita ai dirigenti o ai responsabili di area o di servizi cui le entrate sono assegnate mediante il Piano Esecutivo di Gestione (se attuato), ovvero mediante altro provvedimento organizzativo adottato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per ciascuna entrata comunale il Sindaco ovvero l'organo competente previsto dalla legge provvede alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta e/o dell'entrata comunale, al quale sono attribuiti tutti i poteri organizzativi e gestionali previsti dalla normativa vigente.
3. Il funzionario responsabile dell'imposta e/o dell'entrata comunale cura tutte le attività necessarie alla gestione dell'entrata medesima, comprese:
 - a) l'attività istruttoria e di controllo;
 - b) l'emissione degli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni;
 - c) la gestione della riscossione volontaria e coattiva;
 - d) la gestione del contenzioso e degli strumenti deflattivi dello stesso.
4. Nel caso di affidamento a soggetti esterni dell'attività di accertamento e/o dell'attività di riscossione coattiva, il funzionario responsabile esercita tutte le funzioni di controllo e vigilanza sull'operato del soggetto affidatario, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta Comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.
4. Per le entrate di natura patrimoniale ed extra-tributaria, la responsabilità gestionale è attribuita ai responsabili di cui al precedente punto 1. cui le entrate sono riferite, nel rispetto degli atti organizzativi dell'Ente.

Articolo 9 - Azioni di controllo

1. Le attività di verifica e controllo delle entrate comunali sono organizzate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente e sono finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché al miglioramento dell'equità tributaria.
2. Le attività di cui al superiore punto 1. sono effettuate secondo criteri di efficienza, efficacia, funzionalità, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, privilegiando le attività che consentono il recupero di entrate in misura significativa e nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e il contribuente.
3. Nell'attività di controllo, il Comune può avvalersi delle banche dati disponibili, degli strumenti informatici e delle informazioni acquisite da altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Le attività di cui al superiore punto 1. possono essere effettuate anche mediante sistemi informatici e procedure automatizzate, nonché attraverso forme di cooperazione e scambio di informazioni con altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. Nel caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di accertamento o di riscossione coattiva, le attività di controllo sono svolte dal soggetto affidatario sotto la vigilanza del funzionario responsabile dell'imposta e/o dell'entrata comunale.
6. Il Comune si impegna ad attuare ogni strumento di semplificazione ed economicità utile all'azione amministrativa di cui al presente articolo.
7. Una quota delle somme recuperate a seguito delle attività di contrasto all'evasione delle entrate tributarie può essere destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici competenti e all'incentivazione del personale coinvolto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche e integrazioni, di cui al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili delle singole entrate provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e degli adempimenti posti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle disposizioni normative e dai regolamentari che disciplinano le entrate comunali.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, il Comune opera nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede, trasparenza e proporzionalità previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni.
3. Prima dell'emissione degli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione, il contribuente è invitato a fornire chiarimenti e/o idonea documentazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio previsto dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune trasmette al contribuente una comunicazione preventiva contenente gli elementi rilevati in sede istruttoria e l'invito a fornire chiarimenti ovvero ad aderire spontaneamente sanando la propria posizione. La comunicazione non costituisce atto impositivo, né interrompe i termini decadenziali dell'azione accertativa.

4. Ai fini delle attività di verifica e controllo, il Comune può richiedere dati e informazioni ai contribuenti, inviare questionari, richiedere l'esibizione di documenti e svolgere ogni altra attività istruttoria prevista dalla normativa vigente.
5. Il contribuente ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti relativi alla propria posizione detenuta dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi e protezione dei dati personali. L'Amministrazione favorisce l'accesso digitale alla propria posizione mediante strumenti informatici e servizi online.
6. I vari responsabili delle entrate, di cui al presente regolamento, adottano criteri organizzativi finalizzati all'utilizzo efficiente delle risorse umane e strumentali, assicurando la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'efficacia delle attività di controllo.
7. Le previsioni del presente articolo si applicano anche in caso in cui il servizio sia stato affidato in concessione.

Articolo 11 - Poteri dell'Ente

1. Ai fini dell'attività di gestione, verifica e accertamento delle entrate comunali, il Comune esercita i poteri previsti dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle altre disposizioni normative vigenti in materia tributaria e patrimoniale.
L'Ufficio competente si avvale dei dati e dei documenti in possesso dello stesso Ente. Gli uffici comunali debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento e sono tenuti a fornire tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga utili e/o necessarie per l'espletamento dell'attività di accertamento.
2. Il Comune può programmare e indirizzare le attività di controllo individuando categorie di contribuenti, tipologie di entrate e ambiti territoriali sui quali concentrare l'attività accertativa, tenendo conto degli obiettivi di contrasto all'evasione tributaria e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
3. Ai fini dell'esercizio dei poteri istruttori, il Comune può acquisire dati e informazioni da altre amministrazioni pubbliche, utilizzare banche dati e sistemi informativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune opera nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e proporzionalità previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo, i Responsabili di ciascuna entrata e i soggetti incaricati della gestione e riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi dell'Ente

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed all'evasione dei tributi locali, è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche e integrazioni, il fondo di incentivazione e potenziamento dell'Ufficio Tributi.
2. Il Fondo è alimentato annualmente con un importo non superiore al 5% (cinque per cento) del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli avvisi di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, inerente la lotta evasione tributaria, come risultante dal rendiconto della gestione approvato.
3. Per l'alimentazione del fondo annualmente viene approvata dalla Giunta Comunale apposita progettualità, la quale contiene anche i criteri di ripartizione e di liquidazione dei compensi incentivanti.
Tale progettualità è sinergica alle previsioni di cui al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
4. Il Fondo, utilizzabile a condizione che il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione siano stati approvati entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento economico accessorio del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente e nei limiti della normativa vigente.
5. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP che rimangono a carico del Comune, è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi previsti mediante contrattazione integrativa.
Il beneficio attribuito non può superare il 15% (quindici per cento) del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
6. La disciplina relativa all'ambito di liquidazione del Fondo, da determinarsi al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla progettualità di cui al precedente punto 3. è demandata all'O.I.V. ovvero al Nucleo di Valutazione.

Articolo 13 - Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate comunali è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, equità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Gli avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie sono emessi nel rispetto dei termini decadenziali previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, e costituiscono titolo esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli avvisi di accertamento esecutivo e le Ingiunzioni Fiscali devono contenere:
 - ✓ il presupposto impositivo;
 - ✓ i criteri utilizzati per la determinazione dell'ammontare delle somme dovute;
 - ✓ le sanzioni applicate;
 - ✓ gli interessi maturati;
 - ✓ le spese di notifica;
 - ✓ il termine di pagamento (pari a sessanta giorni dalla data di notifica) e le relative modalità;
 - ✓ l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà alla riscossione coattiva mediante procedure cautelari ed esecutive;
 - ✓ i termini e le modalità di impugnazione dell'atto.
4. La contestazione delle somme dovute per entrate non tributarie avviene mediante Ingiunzione e/o Ordinanza secondo le previsioni del precedente punto 3.
5. Non si procede all'accertamento e alla riscossione di crediti relativi a entrate tributarie qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore a euro 12,00 per ciascun periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da reiterate violazioni o che l'importo sia recuperabile cumulativamente.
6. Gli interessi sulle somme dovute e sui rimborsi sono calcolati nella misura del tasso di interesse legale vigente, salvo diverse disposizioni normative relative a specifiche entrate.
7. Gli avvisi di accertamento e gli altri atti relativi alla riscossione delle entrate sono notificati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni normative vigenti in materia di notificazione degli atti amministrativi e tributari.
8. Le notifiche degli atti impositivi possono essere effettuate anche mediante strumenti telematici, posta elettronica certificata, domicilio digitale risultante da pubblici elenchi o piattaforme abilitate, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 13 bis - Principio del Contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'Ente, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'Ente notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo V - Sanzioni

Articolo 14 - Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni delle norme che disciplinano le entrate tributarie comunali si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dal decreto legislativo 05 novembre 2024, n. 173.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie avviene nel rispetto dei principi di legalità, personalità della responsabilità, colpevolezza, proporzionalità, irretroattività delle disposizioni più sfavorevoli, favor rei, intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

In particolare, trovano applicazione le disposizioni riguardanti:

- ✓ le cause di non punibilità;
 - ✓ i criteri di determinazione e graduazione delle sanzioni;
 - ✓ il concorso di violazioni e la continuazione;
 - ✓ il ravvedimento operoso;
 - ✓ la sospensione dei rimborsi e la compensazione;
 - ✓ il procedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - ✓ la tutela giurisdizionale del contribuente;
 - ✓ l'esecuzione, la decadenza e la prescrizione delle sanzioni;
 - ✓ la responsabilità personale e solidale nei casi previsti dalla normativa tributaria.
3. Per le entrate non tributarie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia di sanzioni amministrative.
 4. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, il Comune opera nel rispetto del principio del divieto di *bis in idem*, evitando la reiterazione di sanzioni riferite al medesimo presupposto impositivo, al medesimo periodo d'imposta e al medesimo soggetto passivo, salvo il caso di elementi nuovi o sopravvenuti che giustifichino l'adozione di ulteriori atti accertativi.

Articolo 15 - Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione amministrativa tributaria è determinata dal funzionario responsabile dell'imposta e/o dell'entrata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e nel decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e successive modifiche e integrazioni.
2. La graduazione della sanzione avviene tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:
 - ✓ della gravità della violazione;
 - ✓ dell'opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - ✓ della personalità del trasgressore;
 - ✓ delle condizioni economiche e sociali del contribuente.
3. Qualora la violazione non sia stata ancora contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente comunicate al contribuente, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, in materia di ravvedimento operoso.
4. Il pagamento spontaneo delle sanzioni ridotte deve essere effettuato contestualmente al versamento del tributo ed agli interessi dovuti, secondo le modalità di pagamento previste per la singola entrata.
5. È ammessa la definizione agevolata delle sanzioni nei casi e con le modalità previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni normative relative ai singoli tributi.
6. L'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia all'impugnazione degli atti relativi alla violazione oggetto di definizione. Le sanzioni relative al mancato o tardivo pagamento delle entrate tributarie sono irrogate mediante avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.
7. Nella determinazione delle sanzioni, il Comune tiene conto del comportamento collaborativo del contribuente e dell'eventuale sussistenza di errori derivanti da obiettive condizioni di incertezza normativa o interpretativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16 - Concorso di violazioni e continuazione

1. Quando con una sola azione od omissione sono commesse più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto fino al doppio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
2. Quando con più azioni od omissioni sono commesse diverse violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto fino al doppio.
3. Quando le violazioni riguardano più tributi riferiti al medesimo periodo d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto fino al doppio.
4. Quando le violazioni riguardano un solo tributo ma più periodi d'imposta, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
5. Quando le violazioni riguardano più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione è determinata applicando la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.
6. Nei casi di continuazione, quando violazioni della stessa indole sono commesse in periodi d'imposta diversi in esecuzione di un medesimo disegno, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.
7. Il cumulo giuridico e la continuazione cessano di applicarsi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di contestazione o di accertamento ovvero dalla comunicazione formale di avvio di attività di verifica, ispezione o controllo.
8. Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 17 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dei tributi comunali si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, quando prevista dalla normativa che disciplina il tributo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 per cento al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 250,00.
3. In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 90 per cento al 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari o alle richieste di dati e documenti formulate dal Comune, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni sono irrogate mediante l'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, oppure mediante atto separato nei casi previsti dalla normativa tributaria.
6. In caso di pagamento spontaneo da parte del contribuente, oltre gli interessi legali, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso secondo le seguenti misure:
 - ✓ riduzione a un decimo della sanzione minima se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione;
 - ✓ riduzione a un nono della sanzione minima se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla violazione;
 - ✓ riduzione a un ottavo della sanzione minima se il pagamento avviene entro un anno dalla violazione;
 - ✓ riduzione a un settimo della sanzione minima se il pagamento avviene entro due anni dalla violazione;
 - ✓ riduzione a un sesto della sanzione minima se il pagamento avviene oltre due anni dalla violazione;
 - ✓ riduzione a un quinto della sanzione minima se il pagamento avviene dopo la constatazione della violazione ma prima della notifica dell'atto di accertamento.

Sanzioni ridotte da ravvedimento espresse in percentuale:

- ❖ Ravvedimento operoso SPRINT: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione dello 0,0833%** per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno oltre agli interessi legali, calcolati sull'imposta.
 - ❖ Ravvedimento operoso BREVE: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato da 16 a 30 giorni dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione del 1,25%** oltre agli interessi legali, calcolati sull'imposta.
 - ❖ Ravvedimento operoso INTERMEDIO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato da 31 a 90 giorni dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione del 1,39%** oltre agli interessi legali, calcolati sull'imposta.
 - ❖ Ravvedimento operoso LUNGO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato dal 91° giorno fino a un anno dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione del 3,125%** oltre agli interessi legali, calcolati sull'imposta.
 - ❖ Ravvedimento operoso LUNGHISSIMO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato oltre un anno dalla violazione, occorre pagare una **sanzione del 3,57%** oltre agli interessi legali, calcolati sull'imposta.
7. Se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato dopo la comunicazione dello schema per il contraddittorio, occorre pagare una **sanzione del 4,16%** oltre agli interessi legali, calcolati sull'imposta.
8. E' consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il **cumulo giuridico** in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.
9. Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi.

Titolo VI - Riscossione e Rimborsi

Articolo 18 - Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste dall'articolo 7 del presente regolamento, il Comune procede alla riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante:
 - a) riscossione volontaria effettuata dal debitore entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la singola entrata;
 - b) riscossione coattiva mediante atti esecutivi e procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa vigente.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è effettuata mediante l'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che costituisce titolo esecutivo e precetto.
3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed extra-tributarie è effettuata mediante ingiunzione fiscale emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 oppure mediante le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora applicabili.
4. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada può essere effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 oppure mediante Ingiunzione Fiscale, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali possono essere svolte:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) mediante affidamento a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
 - d) mediante affidamento all'AMCO - Asset management company S.p.A., società partecipata integralmente dal Ministero dell'Economie e delle Finanze.
6. Le procedure di riscossione sono svolte nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e riscossione.

Articolo 19 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli atti di accertamento relativi alle entrate tributarie del Comune, emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, costituiscono titolo esecutivo e contengono anche l'intimazione a adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica.
2. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica senza che il debitore abbia effettuato il pagamento o presentato ricorso, l'atto acquista efficacia esecutiva.
3. Trascorsi ulteriori trenta giorni dal termine per il pagamento, il Comune o il soggetto affidatario della riscossione può procedere all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il termine di cui al comma precedente non si applica quando sussiste pericolo per la riscossione, nel qual caso le procedure cautelari possono essere avviate immediatamente dopo il termine di pagamento.
5. L'accertamento esecutivo produce gli effetti dell'ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune è effettuata mediante ingiunzione fiscale emessa ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Decorso il termine di trenta giorni dalla notifica senza che il debitore abbia effettuato il pagamento, l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'ingiunzione fiscale produce gli effetti previsti per il titolo esecutivo e interrompe i termini di prescrizione del credito.
4. Le procedure di riscossione patrimoniale sono svolte nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 21 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento delle entrate comunali entro i termini stabiliti, il Comune procede alla riscossione coattiva mediante:
 - a) accertamento esecutivo per le entrate tributarie;
 - b) ingiunzione fiscale per le entrate patrimoniali ed extra-tributarie;
 - c) iscrizione a ruolo nei casi previsti dalla normativa statale.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le procedure cautelari attivabili comprendono:
 - a) fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
 - b) iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore.
4. Le procedure esecutive attivabili comprendono:
 - a) pignoramento mobiliare;
 - b) pignoramento immobiliare;
 - c) pignoramento presso terzi.
5. Le procedure cautelari possono essere attivate per crediti di importo complessivo superiore a euro 100,00, mentre le procedure esecutive possono essere attivate per crediti di importo complessivo superiore a euro 120,00, salvo diverse disposizioni normative relative a specifiche entrate.
6. Le attività di riscossione coattiva possono essere svolte direttamente dal Comune oppure affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero ad AMCO - Asset management company S.p.A.
7. Le spese sostenute per le procedure di riscossione coattiva sono poste a carico del debitore.

Articolo 22 - Ingiunzioni di pagamento

1. L'ingiunzione fiscale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune ed è emessa ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Decorso il termine di trenta giorni dalla notifica senza che il debitore abbia effettuato il pagamento, l'ingiunzione consente l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. L'ingiunzione è notificata secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di notificazione degli atti amministrativi e tributari.
4. L'ingiunzione interrompe i termini di prescrizione del credito e produce gli effetti del titolo esecutivo.
5. L'ingiunzione può essere emessa direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario della riscossione.

Articolo 23 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme dovute al Comune, ad esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dalla data di esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, si applicano gli interessi di mora calcolati - con maturazione giorno per giorno - nella misura del tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile, maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate Riscossione si applicano gli interessi previsti dall'articolo 1, comma 792, lettera i), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Sugli importi da rimborsare al contribuente spettano interessi nella misura del tasso di interesse legale con decorrenza dalla data del versamento indebito.

Articolo 24 - Costi di elaborazione e spese di notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli avvisi di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli relativi alle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati come segue:
 - a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla data di esecutività dell’atto, fino ad un massimo di euro 300,00;
 - b) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento effettuato oltre sessanta giorni dalla data di esecutività dell’atto, fino ad un massimo di euro 600,00;
 - c) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e i costi connessi all’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese relative agli istituti di vendite giudiziarie, i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente connesse alla procedura di recupero del credito.
2. Le spese di notifica e le spese esecutive sono determinate secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000, del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012, del 18 dicembre 2001, n. 455, nonché del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 11 febbraio 1997, n. 109 e del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2009, n. 80.
3. Gli oneri di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di riscossione effettuata tramite soggetti affidatari in concessione e/o a supporto, iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o AMCO S.p.A.

Articolo 25 - Liste di carico

1. La formazione delle liste di carico per la riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata prima di procedere all’emissione del titolo esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti dell’Ente.
2. Le liste di carico sono formate sulla base degli atti impositivi e/o degli avvisi di accertamento divenuti definitivi e/o esecutivi.
3. La lista di carico è effettuata nel rispetto dei termini decadenziali previsti dall’articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali deve essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 26 - Rateizzazione

1. Il contribuente che si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica può richiedere la rateizzazione delle somme dovute al Comune relative a entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie, come da apposito Regolamento Comunale che deve tener conto di quanto previsto nel presente articolo.
2. La rateizzazione può essere concessa per debiti di importo complessivo superiore a euro 100,00.
3. Il piano di rateizzazione può essere concesso secondo i seguenti limiti:
 - a) fino a euro 500,00: massimo 5 rate mensili;
 - b) da euro 500,01 a euro 3.000,00: massimo 12 rate mensili;
 - c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: massimo 24 rate mensili;
 - d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: massimo 36 rate mensili;
 - e) oltre euro 20.000,00: massimo 48 rate mensili.
4. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00.
5. Per debiti superiori a euro 20.000,00 il Comune richiede idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
6. Sulle somme rateizzate si applicano interessi nella misura prevista dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.
7. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive.
8. Il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo diventa immediatamente esigibile.
9. In caso di decadenza dalla rateizzazione, il Comune procede alla riscossione coattiva del debito residuo.

Articolo 27 - Compensazione fra debiti e crediti

1. Il contribuente può compensare i crediti vantati nei confronti del Comune relativi a entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie con debiti nei confronti del medesimo Ente, purché i crediti siano certi, liquidi ed esigibili.
2. La compensazione può essere richiesta dal contribuente mediante istanza scritta contenente:
 - a) l'indicazione del credito vantato;
 - b) la documentazione attestante il diritto al credito;
 - c) l'indicazione del debito da estinguere.
3. La compensazione è ammessa anche d'ufficio quando il Comune accerta la contemporanea sussistenza di crediti e debiti riferiti al medesimo soggetto.
4. Non è ammessa la compensazione quando il credito è oggetto di contestazione o non risulta definitivamente accertato.
5. La compensazione produce effetti dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente o dalla data di avvio del procedimento d'ufficio.
6. La compensazione non può essere effettuata nei confronti di debiti oggetto di procedure esecutive già avviate, salvo diversa disposizione del funzionario responsabile dell'imposta.
7. In caso di compensazione parziale, il contribuente è tenuto al pagamento della parte residua del debito entro i termini previsti per la singola entrata.

Articolo 28 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il funzionario responsabile dell'imposta o il responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al servizio finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi per i quali, a seguito delle attività di riscossione coattiva, il credito risulta inesigibile.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali risultano aperte procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili fino alla conclusione delle relative procedure.
3. Nel caso di parziale pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi, qualora il credito residuo sia inferiore a euro 12,00, lo stesso viene dichiarato inesigibile senza necessità di attivare ulteriori procedure cautelari o esecutive.
4. Il discarico dei crediti inesigibili è effettuato nel rispetto dei principi contabili applicati agli enti locali previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il discarico amministrativo del credito non comporta l'estinzione del diritto di credito dell'Ente qualora successivamente emergano elementi utili alla riscossione.

Articolo 29 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute relative a entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie del Comune.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data del versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa della documentazione necessaria.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'indebito versamento.
5. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivo dovuto sia inferiore a euro 12,00.
6. Il rimborso può essere effettuato mediante compensazione con eventuali debiti del contribuente nei confronti del Comune, previo consenso del contribuente o nei casi previsti dall'articolo 28 del presente regolamento.
7. Il rimborso è disposto dal funzionario responsabile dell'entrata previa verifica della spettanza del credito.

Titolo VII - Contenzioso e strumenti deflattivi

Articolo 30 - Contenzioso

1. La gestione del contenzioso relativo alle entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie del Comune è affidata al funzionario responsabile dell'imposta o dell'entrata, che provvede alla predisposizione degli atti difensivi e alla rappresentanza dell'Ente nei giudizi.
2. Il Comune esercita la propria difesa nei giudizi tributari dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il funzionario responsabile dell'imposta o dell'entrata può avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura comunale, ove istituita, oppure conferire incarichi di difesa a professionisti esterni nei casi di particolare complessità o rilevanza economica della controversia.
4. Il funzionario responsabile dell'imposta o dell'entrata valuta la possibilità di definizione del contenzioso mediante gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla normativa tributaria.
5. Il Comune può rinunciare alla lite quando sussistono motivi di opportunità, economicità e fondatezza delle ragioni del contribuente.
6. Le spese di giudizio sono gestite secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti e dalle pronunce dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 31 - Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è esercitabile ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), dai soggetti legittimati individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili, come disciplinati dalla normativa statale e dalla regolamentazione comunale vigente.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, mediante istanza contenente gli elementi indicati dall'articolo 3 del medesimo decreto e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non produce effetti sospensivi sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché quelle comunque prive dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.
4. Il Comune, effettuata l'istruttoria dell'istanza, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini stabiliti dall'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza e sempre che la stessa risulti ammissibile e completa, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta nei termini.
5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta non è impugnabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta resa, è nullo.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello verta su questioni di interesse generale o suscettibili di riguardare una pluralità di contribuenti, l'Ufficio può disporre la pubblicazione delle relative risposte mediante comunicazione del Responsabile dell'imposta o del Servizio, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero mediante altre forme di diffusione istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 32 - Autotutela. Presupposti ed effetti

1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile dell'entrata, esercita il potere di autotutela ai sensi della normativa vigente e dei principi di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
2. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza di parte, procedere all'annullamento totale o parziale ovvero alla revoca degli atti ritenuti illegittimi o infondati, quando ne riconosca l'erroneità o l'illegittimità, nel rispetto dei principi di legalità, buona fede, proporzionalità e tutela dell'affidamento del contribuente.
3. L'istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio competente e deve contenere i dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante, l'indicazione dell'atto di cui si chiede il riesame, l'esposizione dei motivi della richiesta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l'indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile.
L'istanza può essere presentata anche mediante strumenti telematici previsti dalla normativa vigente.
4. Il provvedimento di annullamento o revoca, totale o parziale, così come il provvedimento di rigetto dell'istanza del contribuente, deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'interessato con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Qualora l'istanza presenti, a seguito di una valutazione preliminare, elementi idonei a far ritenere verosimilmente fondata la richiesta e durante il procedimento emergano esigenze istruttorie tali da comportare il protrarsi delle attività di riesame oltre i termini per l'eventuale proposizione del ricorso, l'Ufficio può disporre, con comunicazione motivata al richiedente, la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato fino alla definizione del procedimento di autotutela.
6. Il Responsabile dell'imposta o dell'entrata procede all'annullamento dell'atto nei casi di manifesta illegittimità o infondatezza, accertata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o materiale;
 - c) errore sul presupposto dell'imposizione;
 - d) doppia imposizione per il medesimo presupposto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi previsti dalla legge o dal regolamento;

- h) ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente che comporti la nullità o l'annullabilità dell'atto.
7. A seguito dell'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di autotutela, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di definizione agevolata, mediante versamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, delle somme dovute a seguito della rideterminazione dell'obbligazione tributaria.
 8. Su richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento rateale delle somme dovute a seguito del provvedimento di autotutela, secondo le modalità e alle condizioni previste dall'apposito regolamento comunale emanato dall'Ente.
 9. L'esercizio del potere di autotutela da parte del Comune può avvenire anche indipendentemente dalla presentazione di istanza da parte del contribuente, qualora l'Amministrazione rilevi l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto, nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
 10. L'istanza di autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, salvo quanto previsto dal precedente comma 5.

Articolo 33 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limite negli atti per i quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale quali inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità del ricorso.
2. Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di esercitare il potere di autotutela nei casi in cui l'atto risulti affetto da vizi di nullità, ovvero quando sussistano motivi di illegittimità particolarmente gravi tali da determinare l'invalidità radicale dell'atto, nei limiti consentiti dall'ordinamento e nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'autotutela non può essere esercitata qualora l'annullamento dell'atto comporti la violazione del giudicato sostanziale o determini la riapertura di questioni definitivamente decise con sentenza passata in giudicato.
4. L'esercizio dell'autotutela deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento del contribuente, proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
5. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa statale vigente in materia di autotutela amministrativa e tributaria.

Articolo 34 - Accollo

1. In applicazione dell'articolo 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), è ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, salvo diversa disposizione normativa.
2. Il contribuente originario e il soggetto accollante devono presentare, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di versamento, apposita dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti attestante l'avvenuto accollo.

La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità e il codice fiscale del contribuente originario;
 - b) le generalità e il codice fiscale del soggetto accollante;
 - c) l'indicazione del tributo e dell'ammontare del debito oggetto di accollo;
 - d) ogni ulteriore elemento necessario alla corretta identificazione dell'obbligazione tributaria.
3. L'accollo non libera il contribuente originario dall'obbligazione tributaria nei confronti dell'Ente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 35 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato ai principi di collaborazione, buona fede, trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo, nonché quale strumento deflattivo del contenzioso, è applicabile nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la disciplina delle entrate comunali e secondo quanto previsto dagli articoli del presente regolamento.
2. L'accertamento con adesione costituisce istituto volto alla definizione concordata della pretesa tributaria del Comune, attraverso il contraddittorio tra l'Ente ed il contribuente, quale espressione dei principi di collaborazione e leale cooperazione nella formazione del giudizio sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
3. L'istituto si applica nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché delle disposizioni contenute nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 36 - Ambito di applicazione dell'Accertamento con Adesione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte degli stessi concernente la mera correzione di errori materiali o formali che non incidano sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento emessi a seguito di attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo o di natura presuntiva. Restano escluse dall'ambito applicativo dell'istituto le questioni esclusivamente giuridiche e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria risulti determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione ed alla riscossione del tributo;
 - b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata esclusivamente alla riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per violazioni degli obblighi dichiarativi o di pagamento;
 - c) i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi oggettivi stabiliti direttamente dalla legge per la determinazione del tributo.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione tributaria anche nei confronti degli altri coobbligati, salvo diverse disposizioni di legge.
4. Resta fermo il potere del Comune di procedere, in ogni caso, all'annullamento totale o parziale ovvero alla revoca degli atti di accertamento ritenuti illegittimi e/o infondati mediante l'esercizio del potere di autotutela, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 37 - Avvio del procedimento dell'Accertamento con adesione

1. Il procedimento di definizione mediante l'accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) d'ufficio, su iniziativa dell'Ufficio comunale competente, anche prima della notifica dell'avviso di accertamento, mediante invito al contraddittorio con il contribuente;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile dell'atto di accertamento.

Articolo 38 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile dell'imposta o dell'entrata, prima della notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto impositivo, può invitare il contribuente a comparire mediante comunicazione trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata ovvero con altri strumenti telematici previsti dalla normativa vigente.
2. L'invito a comparire deve indicare e riportare:
 - a) il tributo oggetto di accertamento;
 - b) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio, quali dati catastali, elementi dichiarativi, informazioni acquisite da banche dati o da altre amministrazioni;
 - d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti, con indicazione delle relative motivazioni;
 - e) il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, deve presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, ovvero le modalità di svolgimento del contraddittorio in forma telematica, ove attivabile.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari o altre comunicazioni finalizzate all'attività istruttoria non costituiscono invito ai fini della definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile.

Articolo 39 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, qualora rilevi elementi suscettibili di valutazione che possano determinare un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, istanza di accertamento con adesione. L'istanza può essere presentata in forma scritta mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata ovvero con altre modalità o strumenti telematici previsti dalla normativa vigente.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per più avvisi di accertamento notificati al medesimo contribuente.
3. La proposizione del ricorso giurisdizionale comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio abbia già formulato invito al contraddittorio conclusosi con esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato senza giustificato motivo alla convocazione per la definizione dell'accertamento.
5. Il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero nel corso del contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche ad annualità di imposta successive o precedenti a quelle oggetto di accertamento, purché ancora accertabili e limitatamente ai medesimi presupposti impositivi oggetto degli accertamenti già notificati.

Articolo 40 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, qualora rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere per novanta giorni, dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto e quelli per il pagamento delle somme richieste.
2. Durante il periodo di sospensione sono interrotti i termini per la proposizione del ricorso e non possono essere intraprese azioni esecutive o cautelari da parte dell'Ente, salvo i casi previsti dalla normativa vigente in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
3. La sospensione dei termini si applica una sola volta con riferimento al medesimo atto di accertamento.

Articolo 41 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta o dell'entrata, ricevuta l'istanza di accertamento con adesione, verifica la legittimità, l'ammissibilità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, nel rispetto del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni, nonché dei principi di collaborazione, buona fede, partecipazione procedimentale e proporzionalità dell'azione amministrativa.
2. È inammissibile l'istanza presentata:
 - a) per la definizione di elementi estranei all'ambito applicativo dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi fondati su elementi certi e non suscettibili di valutazione;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso;
 - d) in presenza di precedente contraddittorio concluso con esito negativo salvo nuovi elementi rilevanti.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il Funzionario responsabile dell'imposta o dell'entrata formula invito al contraddittorio indicando data, ora, luogo o modalità telematica di svolgimento.

L'invito è notificato mediante PEC, raccomandata ovvero mediante altri strumenti telematici previsti dalla normativa vigente.

Articolo 42 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare da procuratore generale o speciale mediante procura scritta.
2. La procura è resa autentica dal professionista abilitato all'assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 43 - Contraddittorio

1. Nel contraddittorio il contribuente o il procuratore fornisce elementi utili alla definizione della pretesa tributaria.
Il contraddittorio può svolgersi anche con modalità telematiche.
2. Il contraddittorio costituisce fase essenziale del procedimento, finalizzata alla corretta ricostruzione del rapporto tributario e alla riduzione del contenzioso.
3. La mancata comparizione comporta rinuncia alla definizione, salvo giustificato motivo documentato.
4. Il Funzionario responsabile valuta:
 - a) la fondatezza degli elementi accertativi;
 - b) la documentazione del contribuente o rischio contenzioso;
 - c) l'economicità dell'azione amministrativa.
5. Possono essere fissati ulteriori incontri istruttori.
6. Di tutte le operazioni viene redatto apposito verbale.

Articolo 44 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è formalizzato con atto scritto sottoscritto dalle parti anche mediante firma digitale.
2. L'atto contiene:
 - a) gli atti presupposti;
 - b) la motivazione completa;
 - c) gli elementi valutativi emersi ed i criteri di rideterminazione dell'imponibile;
 - d) la liquidazione tributo, delle sanzioni e degli interessi;
 - e) la modalità di pagamento e l'eventuale rateizzazione.
3. L'atto costituisce titolo per la riscossione delle somme concordate.

Articolo 45 - Modalità di versamento e rateizzazione

1. Il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto mediante le modalità previste per il tributo cui si riferisce l'accertamento ovvero mediante piattaforme telematiche abilitate ai pagamenti verso la pubblica amministrazione.
2. È ammesso il pagamento rateale secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle rateizzazioni.
3. Sulle rate si applicano interessi calcolati nella misura del tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno.
4. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'immediata esigibilità dell'intero importo residuo dovuto.
5. In caso di decadenza dalla rateizzazione, il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme residue dovute, con applicazione delle sanzioni, degli interessi e degli oneri previsti dalla normativa vigente.

I versamenti eventualmente già effettuati sono imputati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Articolo 46 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute ovvero con il pagamento della prima rata entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. Il contribuente è tenuto a trasmettere al Comune la quietanza attestante il pagamento effettuato entro 5 (cinque) giorni dal versamento.
3. Il perfezionamento dell'adesione comporta l'estinzione del rapporto tributario limitatamente agli elementi oggetto della definizione agevolata e determina la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento originario per la parte definita.
4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini previsti, l'adesione non si considera perfezionata e l'avviso di accertamento conserva piena efficacia ai fini della riscossione e dell'eventuale contenzioso.

Articolo 47 - Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione perfezionato non è impugnabile e sostituisce, limitatamente agli elementi oggetto della definizione, l'avviso di accertamento originario.
2. Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione del rapporto tributario relativamente alle componenti concordate tra le parti e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute.
3. Qualora siano stati proposti ricorsi o instaurati procedimenti contenziosi aventi ad oggetto le medesime violazioni o elementi impositivi definiti con adesione, la definizione comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente agli aspetti oggetto dell'accordo.
4. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad ulteriori accertamenti nei casi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle ipotesi di accertamento parziale, sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi o diversa individuazione della materia imponibile.

Articolo 48 – Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie relative agli atti definiti mediante accertamento con adesione sono applicate nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di sanzioni tributarie.
2. La riduzione si applica esclusivamente alle violazioni oggetto di definizione mediante accertamento con adesione e non si estende ad eventuali ulteriori violazioni non ricomprese nell'atto definito.
3. Resta ferma la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, qualora ne ricorrano i presupposti.
4. La riduzione delle sanzioni non si applica qualora l'adesione non venga perfezionata nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa statale vigente in materia di sanzioni tributarie e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.

Titolo VIII – Misure Premiali

Articolo 49 - Domicilio digitale

1. Ai contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa e/o di lavoro autonomo, che eleggono il loro domicilio digitale mediante indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini della notificazione degli atti tributari di competenza del Comune, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
 - a) riduzione delle spese di notifica di eventuali avvisi di accertamento ad euro 2,00;
 - b) viene data priorità nella trattazione e definizione delle relative istanze.
 - c) ai fini della rateizzazione, l'importo di cui all'articolo 26, comma 2 e 4, del presente regolamento, viene retrocesso ad euro 75,00 e non vengono applicati interessi nei piani di rateizzazione.
2. L'elezione del domicilio digitale deve risultare valida, attiva e nella disponibilità del contribuente.
3. Per l'intera durata dell'eventuale piano di rateizzazione agevolato, di cui al precedente comma 1, il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o revoche.
4. In caso di perdita, inattività o invalidità del domicilio digitale, ovvero di revoca dello stesso, il contribuente decade automaticamente dai benefici di cui al comma 1, con conseguente applicazione delle condizioni ordinarie previste dal presente regolamento.

Articolo 50 – Addebito diretto

1. Ai contribuenti che effettuano il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD), oltre all'agevolazione prevista dall'articolo 6, comma 5, del presente regolamento, sono riconosciute anche le seguenti agevolazioni:
 - a) viene data priorità nella trattazione e definizione delle relative istanze, a seguire da quelle di cui al precedente articolo 49 del presente regolamento;
 - b) azzeramento delle spese di notifica di qualsiasi atto, ad accezione di eventuali notifiche di avvisi di accertamento;
 - c) ai fini della rateizzazione, l'importo di cui all'articolo 26, comma 2 e 4, del presente regolamento, viene retrocesso ad euro 75,00 e non vengono applicati interessi nei piani di rateizzazione.

Articolo 51 - Contribuenti virtuosi

1. Sono qualificati come contribuenti virtuosi i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza:
 - a) non risultano titolari di debiti scaduti e non assolti nei confronti del Comune negli ultimi tre anni;
 - b) non sono decaduti da piani di rateizzazione relativi a entrate comunali nel medesimo periodo.
2. Ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono riconosciute le seguenti misure premiali:
 - a) viene data priorità nella trattazione e definizione delle relative istanze, a seguire da quelle di cui al precedente articolo 49 e 50 del presente regolamento;
 - b) accesso alla rateizzazione senza obbligo di prestazione di garanzie per importi complessivi fino a euro 30.000,00;
 - c) ai fini della rateizzazione, l'importo di cui all'articolo 26, comma 2 e 4, del presente regolamento, viene retrocesso ad euro 75,00, non vengono applicati interessi nei piani di rateizzazione e gli stessi possono essere estesi fino a un massimo di 48 rate mensili.
3. Il possesso dei requisiti di virtuosità è verificato d'ufficio dal competente servizio, mediante consultazione delle banche dati dell'Ente.
4. Qualora, a seguito di verifiche successive, emerga la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di cui al comma 1, il contribuente decade dai benefici concessi, con applicazione delle condizioni ordinarie previste nel presente regolamento.

Titolo IX - Norme Transitorie e finali

Articolo 52 – Trasparenza e informazione

1. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reso accessibile ai contribuenti.
2. L'Amministrazione garantisce strumenti informativi digitali e assistenza agli utenti nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e collaborazione.

Articolo 53 – Norme finali e di rinvio

1. Il regolamento entra in vigore dalla data stabilita dalla deliberazione consiliare.
2. Il regolamento si adegua automaticamente alla normativa nazionale ed europea sopravvenuta.
3. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni legislative vigenti.



Comune di Capri Leone

Città Metropolitana di Messina

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE N° 2 del 24/06/2026 DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali, delle Sanzioni, dell’Autotutela e degli Istituti Deflativi del Contenzioso”*.

L’anno duemilaventisei (2026), il giorno ventiquattro (24) del mese di Giugno, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Capri Leone, **Dott. Michele Anastasi**, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 dell’08 giugno 2026, esecutiva, per il triennio 2026/2029, mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 e dell’art. 10 della L.R. Sicilia n. 3/2016 e ss.mm.ii., insediatosi con verbale n. 1 del 15 giugno 2026;

Vista la richiesta di parere trasmessa via PEC dal Responsabile dell’Area Tributi e Patrimonio, Dott. Maurizio Merlino, acquisita agli atti dell’Ente, con la quale è stato trasmesso il testo del nuovo Regolamento Generale delle Entrate e la relativa proposta di deliberazione consiliare ai fini dell’apposizione del parere di competenza.

Nell’ambito delle proprie funzioni previste dall’Art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale recante *“Approvazione del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Capri Leone”*, unitamente al testo regolamentare allegato (n. 53 Articoli, articolati in nove Titoli) ed ai pareri di regolarità tecnica e contabile, operando ai sensi e nel rispetto:

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, in particolare, gli Artt. 42, comma 2, lett. a) ed f), 49, 147-bis e 239 in materia di competenza consiliare, pareri di regolarità e funzioni dell’Organo di Revisione;
- il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti locali;
- l’Art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, che riserva ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, salva la riserva di Legge di cui all’Art. 23 della Costituzione quanto alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime;
- l’Art. 53, comma 16, della L. 23 Dicembre 2000, n. 388 e l’Art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, in ordine al termine di approvazione dei regolamenti sulle entrate e alla decorrenza dei relativi effetti dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;
- la L. 27 Luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e, in particolare, l’Art. 6-bis in materia di contraddittorio preventivo, l’Art. 10-quater in materia di autotutela e l’Art. 11 in materia di interpello;
- la L. 9 Agosto 2023, n. 111 (delega per la riforma fiscale) ed i relativi Decreti delegati richiamati dalla proposta: D.Lgs. 30 Dicembre 2023, n. 219 (modifiche allo Statuto del contribuente), D.Lgs. 30 Dicembre 2023, n. 220 (abrogazione di reclamo e mediazione), D.Lgs. 12 Febbraio 2024, n. 13

(accertamento con adesione), D.Lgs. 14 Giugno 2024, n. 87 (revisione del sistema sanzionatorio tributario) e D.Lgs. 5 Novembre 2024, n. 173;

- l'Art. 1, commi da 792 a 804, della L. 27 Dicembre 2019, n. 160, in materia di accertamento esecutivo e riscossione delle entrate degli Enti locali, ed il D.Lgs. 24 Marzo 2025, n. 33, recante il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, richiamati dal testo regolamentare;
- l'Art. 1, comma 1091, della L. 30 Dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attività di contrasto all'evasione dei tributi locali (richiamato dall'Art. 12 del regolamento);
- l'Art. 118-ter del D.L. 19 Maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77, in materia di riduzioni per l'addebito diretto (richiamato dall'Art. 6, comma 5, del regolamento);
- l'Art. 12 della L.R. Sicilia n. 1/2026 (Legge di stabilità regionale), che finanzia i Comuni i quali, entro il 30 Giugno di ciascuno degli esercizi 2026-2028, introducano almeno due misure premiali in favore dei contribuenti virtuosi e della digitalizzazione dei rapporti tributari;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2022, oggetto di sostituzione, ed il Regolamento sulla definizione agevolata delle entrate non rimosse in fase coattiva, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2023, di cui la proposta dispone la soppressione.

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo Regolamento, articolato in nove Titoli e cinquantatré articoli, disciplina in via generale la gestione delle entrate comunali — tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie — regolando accertamento, sistema sanzionatorio, riscossione volontaria e coattiva, rateizzazione, rimborsi, agevolazioni, contenzioso e istituti deflativi, nel dichiarato intento di adeguare l'ordinamento dell'Ente ai principi dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale;
- il testo, all'Art. 1, comma 2, espressamente esclude dal proprio ambito la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle basi imponibili, in coerenza con la riserva di Legge di cui all'Art. 23 della Costituzione e con i limiti dell'Art. 52 del D.Lgs. 446/1997, rinviando ai regolamenti delle singole entrate per quanto di specifica competenza (Artt. 3 e 4);
- in materia sanzionatoria, l'Art. 17, comma 1, recepisce la nuova misura del 25% per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento introdotta dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° Settembre 2024, e gli Artt. 15-17 disciplinano graduazione, cumulo giuridico, continuazione e ravvedimento operoso in coerenza con il D.Lgs. 472/1997 come novellato;
- il regolamento introduce e/o aggiorna gli istituti di garanzia del contribuente — contraddittorio preventivo (Art. 13-bis), autotutela (Artt. 32-33), interpello (Art. 31) e accertamento con adesione (Artt. 35-48) — in attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente e dei decreti delegati.

CHE, sotto il profilo dei riflessi economico-finanziari, si rileva in particolare:

- l'Art. 12 istituisce il fondo di incentivazione e potenziamento dell'Ufficio Tributi ai sensi dell'Art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, alimentato con un importo non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso da attività di contrasto all'evasione IMU e TARI risultante dal rendiconto, utilizzabile a condizione che Bilancio di previsione e rendiconto siano approvati nei termini di Legge, con quota destinata al trattamento accessorio del personale non superiore al 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale e previa contrattazione integrativa;
- gli Artt. 6, comma 5, 49, 50 e 51 introducono misure premiali per i contribuenti che adottano il domicilio digitale, l'addebito diretto (SDD) o che risultano «virtuosi» — riduzione/azzeramento delle spese di notifica, riduzione fino al 10% di aliquote e tariffe, abbattimento della soglia di rateizzazione a euro 75,00 e disapplicazione degli interessi sui piani di rateizzazione agevolati — misure che determinano una minore entrata di entità contenuta, funzionale all'accesso al finanziamento regionale di cui all'Art. 12 della L.R. Sicilia n. 1/2026;

- l'Art. 23 fissa gli interessi moratori nella misura del tasso legale ex Art. 1284 c.c. maggiorato di due punti percentuali e gli interessi sui rimborsi nella misura del tasso legale, nei limiti della facoltà regolamentare riconosciuta agli Enti locali; gli Artt. 13, comma 5, 28, comma 3, e 29, comma 5, fissano in euro 12,00 la soglia minima di non riscossione/non rimborso, in coerenza con i principi di economicità dell'azione amministrativa;
- l'Art. 24 pone a carico del debitore gli oneri di riscossione (3% entro 60 giorni, fino a euro 300,00; 6% oltre, fino a euro 600,00) e le spese di notifica ed esecutive, mentre l'Art. 26 disciplina la rateizzazione per scaglioni di importo e durata, con rata minima di euro 100,00 e garanzia fideiussoria per importi superiori a euro 20.000,00;

RILEVATO:

- che la proposta risulta corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area Tributi e Patrimonio Dott. Maurizio Merlino, e di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Giuseppina Mangano, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- che il regolamento, all'Art. 5, comma 4, e nel dispositivo della proposta, prevede la trasmissione telematica delle deliberazioni tributarie al Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'Art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, quale adempimento condizionante l'efficacia;
- che il provvedimento ha natura ordinamentale e non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri privi di copertura, essendo rinviata alle singole deliberazioni annuali di aliquote e tariffe la concreta quantificazione di agevolazioni e premialità, nei limiti delle risorse assegnate o stanziare in bilancio;
- che il testo appare complessivamente conforme al quadro normativo statale e regionale di riferimento e coerente con i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ACQUISITO

quanto sopra ed esaminato il testo regolamentare nella sua interezza, il Revisore Unico dei Conti, per le proprie competenze ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

esprime parere

F A V O R E V O L E

all'approvazione del «*Regolamento Generale delle Entrate Comunali, delle Sanzioni, dell'Autotutela e degli Istituti Deflativi del Contenzioso*», di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, formulando le seguenti osservazioni e raccomandazioni.

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI:

- 1) Decorrenza ed efficacia: ai sensi dell'Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il regolamento, per la parte incidente sulle entrate tributarie, esplica effetti dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento purché approvato entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione; si raccomanda la tempestiva trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il Portale del federalismo fiscale (Art. 13, comma 15, D.L. 201/2011) quale condizione di efficacia delle disposizioni a contenuto tributario;
- 2) Fondo potenziamento Ufficio Tributi (Art. 12): se ne raccomanda la costituzione e l'alimentazione nel rigoroso rispetto dei presupposti di Legge (effettivo maggior gettito accertato e riscosso da lotta all'evasione risultante dal rendiconto; preventiva approvazione di Bilancio e rendiconto nei termini; limite del 15% del trattamento tabellare; previa contrattazione integrativa e validazione dell'O.I.V./Nucleo di Valutazione), assicurando il coordinamento con i vincoli in materia di trattamento accessorio del personale ed evitando duplicazioni con altri fondi incentivanti;
- 3) Misure premiali (Artt. 6, comma 5, 49-51): l'azzeramento degli interessi sui piani di rateizzazione, la riduzione delle spese di notifica e le riduzioni tariffarie determinano una minore entrata che, ancorché contenuta, andrà monitorata in sede di previsione e di rendiconto; se ne raccomanda il coordinamento

con la copertura assicurata dal finanziamento regionale ex Art. 12 della L.R. Sicilia n. 1/2026, verificando il rispetto della scadenza del 30 Giugno e del requisito dell'adozione di almeno due misure ai fini dell'accesso al riparto;

- 4) Coordinamento regolamentare: si raccomanda il coordinamento del presente regolamento generale con i regolamenti delle singole entrate (IMU, TARI, Canone Unico Patrimoniale), con il Regolamento comunale di contabilità e con il regolamento di rateizzazione richiamato dall'Art. 26, nonché l'espressa abrogazione/soppressione, nel dispositivo, del previgente regolamento generale (delibera C.C. n. 21/2022) e del regolamento sulla definizione agevolata (delibera C.C. n. 35/2023);
- 5) Verifica delle citazioni normative: si invita l'Ufficio a una ricognizione finale del testo per la verifica dell'esatta vigenza e decorrenza dei riferimenti ai più recenti provvedimenti richiamati (in particolare il D.Lgs. 173/2024 e il D.Lgs. 33/2025) e per la correzione di meri refusi di numerazione e di rinvio interno riscontrabili in alcuni articoli (a titolo esemplificativo, la doppia numerazione del comma all'Art. 8), senza incidenza sulla sostanza del provvedimento.

Dalla propria sede, 24/06/2026

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Michele Anastasi

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Documento firmato da: Anastasi Michele In data: 24/06/2026